Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1537 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, CIA **- Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 31/3/98). Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale N. 4431 del 18/8/2000. (Con allegati).**

omissis

PREMESSO che per la gestione dell'inquinamento acustico, la legge 26 ottobre 1995, n. 447, prevede una serie di strumenti ed iniziative, tra le quali è compresa la istituzione del "tecnico competente" ovvero del professionista idoneo alla effettuazione, delle attività tecnicamente rilevanti nel campo dell'acustica ambientale;

- che le procedure regionali di riconoscimento del "tecnico competente", sono state approvate con delibera di Giunta Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000, allo scopo di conformare le previgenti procedure, alle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con il DPCM 31 marzo 1998;

- che con la medesima delibera n. 4431/2000, la Giunta Regionale ha, altresì, disposto:

• che l'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale debba essere dimostrata mediante la presentazione di elaborati tecnici inerenti almeno una delle seguenti prestazioni: redazione di proposte di zonizzazione acustica dei territori comunali, elaborazione di piani di risanamento acustico, redazione di studi previsionali di impatto acustico progettazioni di bonifiche acustiche, misurazioni in ambiente esterno e abitativo e valutazione della conformità dei valori riscontrati al limiti di legge;

• che le altre attività comunque afferenti il campo acustico - quali le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91 - hanno valore integrativo e non sostitutivo;

• l'equiparazione - ai fini del completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale - delle prestazioni svolte direttamente dall'interessato a quelle svolte dallo stesso in collaborazione con professionisti già riconosciuti tecnici competenti, ovvero alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali;

TENUTO CONTO che alcune Università, enti pubblici ed enti privati svolgono corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, allo scopo di elevare il livello di specializzazione dei professionisti in campo, acustico;

RAVVISATA la opportunità di dover integrare le vigenti disposizioni regionali in materia, nel senso di ricomprendere tra i lavori utili a dimostrare il possesso del requisito dell'attività svolta, anche quelli effettuati dagli interessati a titolo di esercitazioni pratiche nell'ambito delle attività di cui sopra;

VISTO l'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95;

VISTO il DPCM 31/3/98;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, n. 3137 del 7/5/96, n. 6547 del 31/7/96 e n. 4357 del 2/6/97 e n. 4431 del 18 agosto 2000;

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

1) aggiornare le vigenti disposizioni regionali inerenti il riconoscimento della figura di "tecnico competente", ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95, adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000, allo scopo di includere tra le attività utili anche le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di corsi di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma di elevato livello-tecnico scientifico, attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale;

2) disporre, per effetto di quanto disposto al precedente punto 1), che le attività regionali di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" debbano essere svolte secondo i criteri e le modalità indicate nell'Allegato "A";

3) stabilire che la domanda di riconoscimento, da presentare al Settore Tutela dell'Ambiente, deve essere predisposta in, conformità alla seguente modulistica:

• modello di domanda di cui all'Allegato "B";

• schema per la compilazione dell'elenco delle attività svolte di cui all'Allegato "C", da unire al curriculum professionale;

• schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato "D", da rendersi, ai sensi dell'art. 4 della, legge 15/68, da Parte dei professionisti già riconosciuti tecnici competenti per le eventuali attività svolte dagli stessi in affiancamento con i richiedenti;

• schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato "E", da rendersi, ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68, da parte dei tecnici competenti che, in qualita di docenti dei corsi di al precedente punto 1), attestano l'avvenuto di svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni pratiche inerenti il campo dell'acustica ambientale;

4) disporre che a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, tutte le nuove istanze, di riconoscimento dovranno essere predisposte in conformità alle disposizioni ed alla modellistica di cui agli Allegati "A", "B", "C", "D" ed "E', che annullano e sostituiscono quelli allegati alla delibera di Giunta Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000;

5) ribadire che l'esame delle istanze da parte della Commissione Regionale Interna, istituita con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, dovrà riguardare la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;

6) precisare che il riconoscimento dei professionisti in regola con i requisiti di legge verrà disposto con Decreto del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente, in conformità alle risultanze della riferita Commissione Regionale Interna;

7) stabilire che l'elenco regionale dei tecnici competenti, pubblicato nella pagina web della Regione Campania, sarà aggiornato dopo ogni seduta della Commissione Regionale Interna, all'uopo convocata dal Presidente della stessa, tenuto conto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia di procedimenti amministrativi;

8) trasmettere al Settore Tutela Ambiente;

9) disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.C. e nella pagina "Ambiente" del sito web della Regione Campania, in sostituzione della precedente delibera n. 4431/2000 e dei relativi allegati.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino